

Circolari precedenti:

*N. 7 – fringe benefit
con soglia a 3.000
euro*

N.6 – modello OT23

N.5 – rimborsi spese

*N.4 – prestazioni
occasional*

*N.3 – lavoro
autonomo
occasionale*

N.2 – buoni benzina

N.1 – Inail artigiani

OBBLIGHI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

1. Premessa

Il D.Lgs 24/2023 ha recepito le disposizioni contenute nella Direttiva Comunitaria 2019/1937 in tema di whistleblowing, ossia della normativa che prevede la protezione di quei soggetti (c.d. segnalatori “whistleblowers”) che, venuti a conoscenza di condotte illecite verificatesi nel contesto lavorativo in cui operano e che potrebbero ledere l’interesse pubblico, provvedono ad effettuare una specifica segnalazione.

A titolo esemplificativo, i soggetti legittimati alla segnalazione sono:

- lavoratori dipendenti;
- lavoratori autonomi e titolari di rapporto di collaborazione;
- lavoratori e collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- liberi professionisti e consulenti;
- volontari e tirocinanti;
- azionisti e persone con funzioni amministrative, direzione, controllo vigilanza o rappresentanza.

2. Ambito di applicazione

Destinatari della normativa sono tutti quei soggetti che:

- hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media pari o superiore a 250 lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato (obbligo di adeguamento alla normativa già dal 15 luglio 2023);
- hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato (**obbligo di adeguamento alla normativa entro il 17 dicembre 2023**);
- operano in specifici settori (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente), anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori (obbligo di adeguamento alla normativa già dal 15 luglio 2023);
- adottano modelli di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs 231/2001, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori (obbligo di adeguamento alla normativa già dal 15 luglio 2023);

3. Modalità operative

I soggetti di cui al precedente punto 2, fatti salvi tutti coloro per i quali l’obbligo di adeguamento era previsto entro il 15 luglio 2023, per ottemperare ai relativi obblighi, devono mettere a disposizione dei potenziali segnalatori

specifici canali, gestiti da personale dedicato e appositamente formato, che garantiscano la riservatezza del contenuto della segnalazione, dell'identità del segnalatore stesso e dei c.d. "facilitatori", ossia tutti coloro che assistono la persona segnalante nel processo di segnalazione, oltre all'adozione di una serie di misure volte a mettere in sicurezza tali soggetti da eventuali ritorsioni che potrebbero subire a seguito della segnalazione.

Le segnalazioni possono essere effettuate con canali interni o, in via residuale, esterni all'organizzazione.

3.1 Canali di segnalazioni interne

I canali interni, predisposti da soggetti pubblici o privati, devono consentire ai segnalanti di poter effettuare segnalazioni per iscritto, in forma orale o mediante un incontro diretto.

Il soggetto deputato a ricevere le segnalazioni deve:

- rilasciare al segnalatore avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione;
- intrattenere interlocuzioni con lo stesso richiedendo, se necessario, integrazioni;
- fornire riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla sua presentazione.

3.2 Canali di segnalazioni esterne

I canali esterni, predisposti e gestiti dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), consentono ai segnalanti di effettuare segnalazioni in forma scritta e in forma orale.

Ad essi ci si può rivolgere quando:

- nel contesto lavorativo non è previsto un canale di segnalazione interna oppure, se presente, non è attivo;
- la segnalazione presentata attraverso canale interno non ha avuto seguito;
- si ritiene che la segnalazione attraverso canale interno non sarà efficace o sarà oggetto di ritorsione.

Per tutto quanto sopra riportato, considerando che ai "whistleblowers" devono anche essere fornite informazioni chiare sui canali di segnalazione, sulla procedura e sui presupposti per effettuare la segnalazione, si invitano i Sig.ri Clienti a prendere contatto con il proprio consulente per la sicurezza al fine di ottemperare per tempo agli obblighi.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni supporto sull'argomento.

Sondrio, 20 novembre 2023

Cordiali Saluti
STUDIO VITALI